



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Allegato A)**

**ASSESSORATO ALLA SALUTE**

**DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E  
COESIONE SOCIALE**

**LINEE GUIDA REGIONALI PER L'APPLICAZIONE  
DELLA NORMATIVA SULL'ASSISTENZA SANITARIA  
DEI CITTADINI NON ITALIANI PRESENTI IN  
TOSCANA**

**NOVEMBRE 2014**

a cura del Settore Politiche di integrazione socio-sanitaria e salute in carcere, con la collaborazione di tutti gli operatori delle Aziende Sanitarie Toscane.

Sommario

Introduzione e corretta consultazione delle Linee Guida	pag. 5
1. Parte Prima – Assistenza Sanitaria ai Cittadini Comunitari nei Paesi dell'Unione Europea (U.E.), Spazio Economico Europeo (S.E.E.) e Confederazione Svizzera	pag. 7
Paesi coinvolti	pag. 7
Riferimenti Normativi e circolari Ministeriali	pag. 8
Campo di applicazione	pag. 9
Contratto di assicurazione sanitaria e Iscrizione volontaria al SSR di cittadini comunitari	pag. 13
Cittadini comunitari in temporaneo soggiorno in Italia	pag. 14
Cittadini comunitaria indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR	pag. 15
Note generali per i comunitari	pag. 16
2. Parte seconda – Assistenza Sanitaria ai Cittadini Stranieri	pag. 18
Definizione	pag. 18
Riferimenti normativi	pag. 18
Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia	pag. 19
Categorie con diritto all'iscrizione obbligatoria al S.S.R.	pag. 19
Minori	pag. 23
Titolari di permesso di soggiorno per asilo politico	pag. 24
Detenuti	pag. 25
Assistenza sanitaria in caso di temporaneo soggiorno all'estero	pag. 25
Categorie con diritto all'iscrizione volontaria al S.S.R.	pag. 25
Cittadini stranieri non iscrivibili solventi in proprio	pag. 27
Cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al di soggiorno	pag. 27
Note generali per i cittadini stranieri non comunitari	pag. 29

3. Parte terza – Casi particolari	pag. 31
4. Parte quarta – Cittadini italiani residenti stabilmente all'estero in temporaneo rientro in Italia (D.M. 1/02/1996) e applicazione D.P.R. n. 618/1980.	pag. 32
Cittadini italiani residenti stabilmente all'estero in temporaneo rientro in Italia (D.M. 1/02/1996)	pag. 32
Lavoratori di diritto italiano in occasione di rientri in Italia	pag. 32
5. Parte quinta Mobilità nei Paesi in cui vigono accordi bilaterali	pag. 34
Schede sinottiche	pag. 45

#### Allegati

Gli allegati citati nelle presenti Linee Guida, dal n. 1 al n. 9, saranno predisposti ed approvati con Decreto Dirigenziale.

### **Introduzione e corretta consultazione delle Linee Guida.**

La Regione Toscana ha ritenuto, attraverso questo strumento, creare una

sostanziale omogeneità di accesso all'assistenza sanitaria agli immigrati che, allo stato attuale, non era possibile stante le numerose interpretazioni ed applicazioni difformi della normativa vigente in materia.

All'origine di tale difformità si evidenzia la molteplicità e frammentarietà delle disposizioni emanate, nel tempo, dai vari Ministeri. Le numerose indicazioni normative comunitarie e nazionali hanno generato alcune difficoltà interpretative a livello dei settori amministrativi delle Aziende Sanitarie Toscane.

Il presente documento, che recepisce anche l'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, può contribuire efficacemente a ridurre la soggettività interpretativa delle regole per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

Le presenti Linee Guida sono strumento per gli operatori del Sistema Sanitario Regionale ed hanno l'obiettivo di sistematizzare e coordinare le normative e le indicazioni emanate negli anni, sia a livello nazionale che regionale, nell'ottica di ridurre, altresì, le difficoltà burocratiche per l'accesso alle prestazioni, semplificare il lavoro degli operatori del sistema, far circolare le informazioni sulle soluzioni "amministrative" più efficaci sperimentate nelle diverse Aziende Sanitarie Toscane.

#### Condizione amministrativa degli stranieri.

1) se provenienti da Paesi extra-europei possono essere regolarmente presenti in quanto in possesso del permesso di soggiorno o essere presenti ma non avere un permesso di soggiorno (irregolari: in precedenza avevano un permesso di soggiorno che non hanno potuto rinnovare; clandestini: che non sono mai stati in possesso di un permesso di soggiorno)

2) se provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure. Il cittadino comunitario in possesso dei requisiti che determinano il diritto al soggiorno per periodi superiori a tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o, nei casi in cui viene mantenuta la residenza all'estero, allo schedario della popolazione temporanea.

#### Terminologia.

La legislazione italiana utilizza i seguenti termini:

–Stranieri per indicare le persone che hanno cittadinanza in un Paese non appartenente all'U.E.

–Cittadini comunitari per indicare i cittadini non italiani appartenenti all'U.E.

Nel presente documento, al fine di rendere più agevole la consultazione ed omogeneizzarlo con le indicazioni emanate a livello nazionale, si utilizzano anche i termini:

–Stranieri non comunitari per indicare coloro che hanno la cittadinanza in un Paese non appartenente all'U.E.

–Stranieri comunitari per indicare i cittadini non italiani che hanno cittadinanza in un Paese appartenente all'U.E.

#### Acronimi

CE: comunità Europea

D.M.: Decreto Ministeriale  
LEA: Livelli Essenziali di Assistenza  
MMG: Medico di Medicina Generale  
PSE: Permesso di Soggiorno Elettronico  
SSR: Servizio Sanitario Regionale  
STP: Stranieri Temporaneamente Presenti  
TEAM: Tessera Europea Assicurazione Malattia  
U.E.: Unione Europea

**1. Parte Prima – Assistenza Sanitaria ai Cittadini Comunitari nei Paesi dell'Unione Europea (U.E.), Spazio Economico Europeo (S.E.E.) e Confederazione Svizzera.**

## **Paesi coinvolti**

Paesi appartenenti all'unione europea

Austria - AT  
Belgio- BE  
Bulgaria - BU  
Cipro – CY  
Croazia - HR  
Danimarca - DK  
Estonia - EE  
Finlandia - FI  
Francia - FR  
Germania - DE  
Grecia - EL  
Irlanda - IE  
Italia - IT  
Lettonia - LV  
Lituania - LT  
Lussemburgo - LU  
Malta - MT  
Paesi Bassi – Olanda - NL  
Polonia - PL  
Portogallo - PT  
Regno Unito - UK  
Repubblica Ceca - CZ  
Repubblica Slovacca - SK  
Romania - RO  
Slovenia – SI  
Slovacchia - SK  
Spagna - ES  
Svezia - SE  
Ungheria - HU

Paesi appartenenti allo spazio economico europeo

Islanda - IS  
Liechtenstein - LI  
Norvegia – NO  
Svizzera - CH

Accordo tra la comunità' europea e la confederazione svizzera

Dal 1 giugno 2002 le norme contenute nei regolamenti Cee in materia di libera circolazione delle persone e di sicurezza sociale sono state estese anche alla Svizzera.

### **Riferimenti normativi**

Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)

Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE,

Svizzera e cittadini extracomunitari)

Direttiva 2004/38/CE “Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” del 29 aprile 2004

D.Lgs. n. 30/2007 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” del 6 febbraio 2007

Linee guida della Commissione Europea riguardo l'applicazione della direttiva 2004/38 del 2 luglio 2009

Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre 2009

Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n. 883/2004

Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di Regno Unito e Danimarca)

### **Circolari ministeriali**

Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007

Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007

Circolare del Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007

Circolare del Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009

Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007

Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008

Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/15645-P del 24 luglio 2009

Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/005846-P/I.3.b/1 del 30 marzo 2010

Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7656- P del 28 aprile 2010

Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7672- P del 29 aprile 2010

Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/ 9004- P del 18 maggio 2010

Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/10437-P del 11 giugno 2010

Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/12647-P/I.3.b/1 del 20 luglio 2010

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/I.3.b-b/12881 del 22 luglio 2010

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/II/13254-P del 28 luglio 2010

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/II/18839-P del 12 ottobre 2010

Circolare Regione Toscana AOOGR/113/Q.080.140 del 04/05/2011 “Iscrizione volontaria al SSR cittadini comunitari ed iscrizione volontaria al SSR delle persone straniere ultrasessantacinquenni non appartenenti all'U.E.”

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini comunitari non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure.

Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (o in casi specifici allo schedario della popolazione temporanea).

### **Campo di applicazione**



Nel documento sono riepilogate le forme di assistenza sanitaria previste per i cittadini che si recano negli Stati dell'Unione Europea (UE), Spazio Economico Europeo (S.E.E.) e Confederazione Svizzera per temporaneo soggiorno, distacco lavorativo o per altri motivi.

Il Decreto Legislativo n. 30/2007, nel riconoscere il diritto di soggiorno ai cittadini comunitari, al fine di evitare che coloro che esercitano tale diritto costituiscano un onere eccessivo per il sistema di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, assoggetta detto diritto ad alcune condizioni e lo subordina al possesso di determinati requisiti, come di seguito precisato:

1) Lavoratori stagionali nello stato italiano:

iscrivibile al SSR per periodi fino a tre mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori tre mesi.

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- contratto di lavoro stagionale
- autocertificazione U.E. (allegato 1)

2) Lavoratore subordinato nello stato italiano a tempo determinato:

iscrivibile al SSR per la durata del rapporto di lavoro, con possibilità di rinnovo.

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2)<sup>1</sup>
- contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata<sup>2</sup>
- autocertificazione U.E. (allegato 1)

3) Lavoratore subordinato nello stato italiano con contratto a tempo indeterminato:

iscrivibile al SSR a tempo indeterminato.

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1
- contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata (vedi nota 2)
- autocertificazione U.E. (allegato 1)

4) Lavoratore autonomo nello stato italiano

iscrivibile al SSR a tempo indeterminato

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale

<sup>1</sup> Si precisa che, al fine della corretta applicazione, l'operatore è tenuto a verificare l'autocertificazione della residenza con particolare attenzione nel caso di iscrizioni al SSR a tempo indeterminato, ossia nel caso di mancata presentazione della carta di identità sarebbe opportuna apposita verifica presso gli uffici del Comune di appartenenza.

<sup>2</sup> Si precisa che il contratto di lavoro è accettato dall'operatore se stipulato nell'anno di richiesta di iscrizione al SSR. Nel caso sia antecedente si deve richiedere una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la validità del contratto stesso (allegato 3) o ultima busta paga.

- residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad albo o ordine professionale, o autocertificazione dello stesso
- attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS
- autocertificazione U.E. (allegato 1)

5) Familiare<sup>3</sup> di un lavoratore nello stato italiano non titolare di assistenza da parte dell'Istituzione estera competente e a carico  
iscrivibile al SSR in base al diritto del capofamiglia  
Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1
- autocertificazione della vivenza a carico (allegato 5)
- documenti attestanti il lavoro del titolare
- se familiare extracomunitario permesso di soggiorno
- autocertificazione U.E. (allegato 1)

6) Familiare di cittadino italiano non titolare di assistenza da parte dell'Istituzione estera competente e a carico  
iscrivibile al SSR a tempo indeterminato

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1
- autocertificazione della vivenza a carico (allegato 5)
- autocertificazione U.E. (allegato 1)

7) Cittadino in stato di disoccupazione involontaria nello stato italiano dopo aver lavorato per meno di un anno ovvero in stato di disoccupazione involontaria sopraggiunta nei primi dodici mesi di soggiorno nello stato italiano  
iscrivibile al SSR per un anno dal momento della cessazione del rapporto di lavoro

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1
- certificazione datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
- certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego
- autocertificazione U.E. (allegato 1)

8) Cittadino in disoccupazione involontaria nello stato italiano dopo aver lavorato oltre un anno continuativo<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Per i familiari a carico vedi allegato 4

<sup>4</sup> Si specifica che nel caso il cittadino comunitario dimostri, nell'arco dell'anno di riferimento, continuità lavorativa attraverso

iscrivibile al SSR a tempo indeterminato

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1
- certificazione datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (allegato 3)
- certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego
- autocertificazione U.E. (allegato 1)

9) Cittadino disoccupato che ha perso il lavoro nello stato italiano iscritto a corso di formazione professionale in Italia

iscrivibile al SSR per la durata del corso

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1
- certificazione datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (allegato 3)
- certificato di iscrizione al corso professionale (inerente al precedente lavoro)
- autocertificazione U.E. (allegato 1)

10) Cittadino disoccupato che ha perso il lavoro nello stato italiano inabile al lavoro per infortunio o malattia

iscrivibile al SSR a tempo indeterminato, o, in caso di inabilità temporanea, per la durata della stessa

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1
- certificazione datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (allegato 3)
- documentazione INPS o INAIL attestante l'inabilità

11)Cittadini regolarmente soggiornanti in Italia per più di cinque anni<sup>56</sup> non titolare di assistenza da parte dell'Istituzione estera competente, iscrिवibili al SSR a tempo indeterminato

iscrivibili al SSR a tempo indeterminato

Documenti necessari:

- documento di identità e codice fiscale
- attestazione di soggiorno permanente rilasciato dal Comune di residenza(si

---

anche più contratti di lavoro si applica la fattispecie in oggetto.

<sup>5</sup> Il cittadino dell'U.E. che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale acquisisce un diritto di soggiorno permanente; il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. Si ricorda, inoltre, che il diritto di soggiorno viene maturato individualmente con l'eccezione dei figli minori che vengono inseriti nello stesso attestato in quanto il diritto discende dal genitore.

<sup>6</sup> Si precisa che non rientra nella casistica in oggetto: 1. il cittadino pensionato in possesso di assicurazione sanitaria del paese di provenienza (che dovrà esibire il modello S1); 2. il cittadino in possesso di risorse economiche che dovrà procedere al versamento per l'iscrizione volontaria.

accetta l'autocertificazione solo se l'interessato è in possesso della relativa attestazione, a garanzia del compimento dell'istruttoria da parte del Comune)  
–autocertificazione U.E. (allegato 1)

12) Detenuti in carcere, in semi libertà, sottoposti a misure alternative alla pena  
iscrivibili al SSR per la durata della pena  
Documenti necessari:  
–documento di identità e codice fiscale  
–certificato del Giudice che attesti la durata della pena  
–autocertificazione U.E. (allegato 1)

13) Titolari dei formulari E106/S1, E109/S1, E120/S1 ed E121/S1  
–modello E106/S1  
si tratta di lavoratori distaccati in Italia, e loro familiari, studenti esteri che vengono in Italia a seguire un corso di studi, familiari di disoccupato: la durata dell'iscrizione è pari alla durata di validità del modello ed avviene con scelta del MMG ma senza rilascio della TEAM che dovrà essere rilasciata dallo Stato estero per un eventuale uso in un Paese fuori U.E. Italia esclusa.

–modello E120/S1  
\* richiedenti la pensione o rendita U.E. Di un altro Stato, ma residenti in Italia;  
\* familiari dei richiedenti la pensione: i familiari dei pensionati di cui sopra godono degli stessi diritti, in presenza del modello E120/S1.  
La durata dell'iscrizione è pari alla durata di validità del modello ed avviene con scelta del MMG ma senza rilascio della TEAM che gli sarà rilasciata dallo Stato estero per un eventuale uso in un Paese fuori U.E. Italia esclusa.

–modello E121/S1  
\* pensionati europei (muniti di pensione di un altro Stato U.E., ma residenti in Italia)  
\* familiari di pensionati: godono degli stessi diritti, in presenza del modello E121/S1.  
La durata dell'iscrizione è a tempo indeterminato (a meno che il modello non abbia scadenza, nel qual caso l'iscrizione è per la durata di validità del modello stesso) ed avviene con scelta del MMG e con rilascio del libretto del medico a parità di condizioni con il cittadino italiano. Si precisa che la TEAM italiana rilasciata da una istituzione italiana deve essere utilizzata solo sul territorio italiano (vedi allegato 6).

–modello E109/S1  
familiari di lavoratore straniero che lavora all'estero e risiede all'estero (U.E.) ma i cui familiari risiedono in Italia: la durata dell'iscrizione è pari alla durata di validità del modello ed avviene con scelta del MMG e con rilascio del libretto del medico a parità di condizioni con il cittadino italiano. Si precisa che la TEAM italiana rilasciata da una istituzione italiana deve essere utilizzata solo sul territorio italiano (vedi allegato 6).

-modello E112/S2

tale modello copre solo le cure per le quali è stato effettuato il trasferimento, le altre cure che si rendessero necessarie e non riferite alla patologia in questione vanno erogate attraverso la TEAM. Non c'è iscrizione al SSR né scelta del MMG o Pediatra di libera scelta. Si rilascia l'allegato 4.

14) Vittima di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale

iscrizione al SSR formalizzata a seguito di presentazione dei documenti attestanti l'ammissione ai programmi di protezione sociale valida per tutta la durata del programma

15) Genitori dell'U.E. di minori italiani iscritti al SSR (Legge n. 176/1991) iscrivibili al SSR per sei mesi

16) Minori affidati a istituti o a famiglie iscrivibili al SSR per sei mesi

### **Contratto di assicurazione sanitaria e Iscrizione volontaria al SSR di cittadini comunitari.**

L'assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini dell'Unione che hanno la residenza o il soggiorno in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, cioè, che non esibiscano attestati di diritto (Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, SED 072, TEAM), oppure che non abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria.

Il cittadino dell'UE, infatti, ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi, anche qualora:

- disponga per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un contratto di assicurazione sanitaria, (in attuazione alla normativa vigente e con le caratteristiche riportate di seguito), privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione e di un contratto di assicurazione sanitaria privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

Questi cittadini devono essere iscritti nelle anagrafi comunali (iscrizione anagrafica come residenti oppure, nei casi in cui mantengono la residenza in altro Stato UE, nello schedario della popolazione temporanea).

Il contratto di assicurazione sanitaria non dà diritto all'iscrizione al SSR.

Il contratto di assicurazione privata, deve avere i seguenti requisiti :

- essere valida in Italia,
- coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante;
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza;

- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalita' e le formalita' da seguire per la richiesta del rimborso.

Inoltre, viene richiamata la necessita' che l'interessato presenti una traduzione in italiano della polizza assicurativa.

In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini dell'Unione che hanno la residenza anagrafica, o l'iscrizione schedario della popolazione temporanea, ove presente, possono provvedere alla copertura sanitaria mediante assicurazione sanitaria pubblica, iscrizione volontaria.

Il cittadino comunitario residente non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSR, ma in possesso di adeguate risorse economiche (che dovrà autocertificare allegato 8), può, quindi, effettuare l'iscrizione volontaria al SSR a seguito di pagamento di un contributo a titolo di partecipazione, alle stesse condizioni dei cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno per studio, collocati alla pari, residenza elettiva, motivi religiosi. Il contributo per l'iscrizione è valido per l'anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. Vedi paragrafo casi particolari.

Per quanto attiene la determinazione del contributo la Regione Toscana con la Circolare AOOGR/113678/Q.080.140 del 04/05/2011, ha esteso la disciplina contenuta nel DM 8 ottobre 1986 relativa ai cittadini non comunitari. (contributi minimi in assenza di reddito in Italia ed all'estero: € 149, 77 per motivi di studio, € 219,49 per collocati alla pari ed € 387,34 per gli altri casi).

Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio.

### **Cittadini comunitari in temporaneo soggiorno in Italia.**

Ai cittadini comunitari, assistiti da altro Stato membro, in temporaneo soggiorno in Italia è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie medicalmente necessarie attraverso la TEAM. Si precisa che i cittadini dell'U.E. hanno il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello stato di cui hanno cittadinanza. E' stato, inoltre, previsto dalla Commissione europea che lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell'U.E. di non spostare la propria residenza anche per soggiorni superiori a tre mesi “come ad esempio studenti o lavoratori distaccati o cittadini che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia perché mantengono il proprio centro di interessi presso lo Stato di provenienza”.

Nei casi sopra citati, quindi, il cittadino comunitario potrà usare la TEAM rilasciata dal suo Paese per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie<sup>7</sup> in relazione alla durata del soggiorno, comunque temporaneo, ed allo stato di salute. Tali casi non danno diritto all'iscrizione al SSR né alla scelta del MMG.

La TEAM consente, quindi, al cittadino “assistito” da uno Stato membro dell'U.E. che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro di accedere direttamente ai servizi sanitari di quel Paese alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico

<sup>7</sup> Principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e, quindi, non erogabili, tutte quelle prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza minimo rischio per l'assicurato fino al suo rientro in patria dal soggiorno temporaneo.

tenuto conto della natura delle stesse e della durata del soggiorno. Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto non programmato (urgente, prematuro) mentre per il parto programmato deve essere, di norma, presentato il modello E112/S2<sup>8</sup>.

L'interruzione di gravidanza è garantita con la TEAM.

Nei casi citati le prestazioni effettuate dai MMG o dai Pediatri in libera scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda Sanitaria, previa presentazione obbligatoria da parte dei MMG o del Pediatra in libera scelta della fotocopia della TEAM in possesso del paziente; nessun onere grava, quindi, sul cittadino comunitario. In caso di servizi della Medicina della continuità assistenziale e della Medicina turistica l'assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa con possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro al Paese di origine.

Qualora il cittadino comunitario si trovi in Italia privo di TEAM e, quindi, nell'impossibilità di dimostrare il diritto a fruire dell'assistenza sanitaria con oneri a carico della propria istituzione estera alla quale è iscritto, il certificato sostitutivo della TEAM può essere richiesto anche dalla Azienda Sanitaria, qualora i tempi di soggiorno dell'assistito lo consentano. Nell'ipotesi in cui la durata del soggiorno non consenta di ottenere il certificato sostitutivo le prestazioni andranno pagate dall'assistito che potrà chiedere il rimborso al rientro nel suo Paese. Si ricorda che il ticket deve essere pagato anche in presenza di attestato e resta a carico del paziente.

### **Cittadini comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza i requisiti di iscrizione al SSR**

I cittadini dell'Unione Europea, non residenti sul territorio regionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSR e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non possiedono attestati di diritto Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1 e SED 072, TEAM), sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata.

Se impossibilitati a pagare la prestazione perché indigenti allora dovranno autocertificare alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali e autodichiarare la propria condizione di indigenza<sup>9</sup>.

In tal caso a tali cittadini verrà rilasciato un tesserino attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni:

- le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio,
- sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i

<sup>8</sup> Decisione S3/2010 “Se l'obiettivo del soggiorno in un altro Stato membro è quello di beneficiare di prestazioni in natura, comprese quelle connesse a malattie croniche preesistenti o ad un parto, queste disposizioni non si applicano.”

<sup>9</sup> Vedi allegato 9.

cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;

f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale denominato ENI (Europeo Non Iscritto)<sup>10</sup>, anche ai fini della tracciabilità delle prescrizioni.

Il tesserino può essere rilasciato nei Pronto Soccorso o nel territorio delle Aziende Sanitarie<sup>11</sup> in occasione della prima erogazione delle prestazioni su richiesta dell'interessato, a seguito di:

- esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea;
- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi);
- dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti;
- dichiarazione dell'ultimo Stato di residenza;
- certificato medico attestante l'urgenza o l'essenzialità delle prestazioni o, in mancanza, modulo prestampato aziendale;
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza;
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Il tesserino ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile.

Il tesserino può essere utilizzato per:

- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche);
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate;
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR.

#### Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa. Qualora il cittadino comunitario ed in possesso del tesserino ENI non avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di

---

<sup>10</sup> Il codice ENI è un codice identificativo composto da 16 caratteri:

- tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla Regione
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

<sup>11</sup> Si rimette alla facoltà aziendale l'organizzazione dei punti di rilascio del tesserino ENI, con l'indicazione di tendere ad uno per ogni zona/distretto.



una sua dichiarazione di indigenza, il codice esenzione X01 che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.

## Note generali per i comunitari

### Residenza

Il cittadino comunitario è iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o si è iscritto allo schedario della popolazione temporanea, ove presente, salvo il caso particolare dei lavoratori stagionali e familiari a carico, in base a quanto disposto dalla L.R. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale." e, specificatamente, dall'art. Art. 5-Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato <sup>12</sup>.

### Autocertificazione

In materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i cittadini dell'Unione Europea ai cittadini italiani. Pertanto requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivenza a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, ecc., possono essere autocertificati.

### Codice Fiscale

In tutti i casi di iscrizione al SSR sia di "cittadini comunitari" che di "cittadini convenzionati" o di "cittadini stranieri" si rende necessario acquisire il numero di Codice Fiscale italiano.

Di norma il cittadino che ha già la residenza è anche in possesso del codice fiscale certificato dall'Agenzia delle entrate.

### Verifica requisiti

A fronte di una eventuale segnalazione o di una verifica devono essere svolti accertamenti del persistere dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, a scadenza o illimitata, si precisa che, nel caso il requisito sia venuto a mancare, le Aziende Sanitarie devono procedere alla cancellazione dal SSR ed alla chiusura della TEAM, previa comunicazione alla persona interessata.

---

<sup>12</sup>1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.

2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:

a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

b) stranieri con permesso umanitario di cui all' [articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo;

c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al [decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416](#) (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), da ultimo modificato dalla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#).

3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.

## **2. Parte seconda- Assistenza Sanitaria ai Cittadini Stranieri**

### **Definizione**

Con la dizione “cittadini stranieri” si intendono i cittadini non appartenenti all'U.E., allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), alla Confederazione Svizzera o ai Paesi “convenzionati” con i quali l'Italia intrattiene rapporti di reciprocità assistenziale e gli apolidi.

### **Riferimenti normativi**

Leggi

– Legge n. 40 del 6.3.1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Decreti

– Decreto Legislativo n. 286 del 25.7.1998 “Testo unico sull’immigrazione”

– Decreto Legislativo n. 113 del 13.4.1999 “Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 47. comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40”

– Decreto Legislativo n. 230 del 22.6.1999 “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”.

– Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31.8.1999 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286”

– Decreto Presidente Consiglio Ministri dell’1.9.2000 “Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999” (profughi area balcanica)

– Decreto Legge 9 settembre 2002, n. 195, coordinato con la Legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222 “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari” (legge Bossi- Fini)

– Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n.334 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”

Circolari

– Circolare n. 5 del 24.3.2000 del Ministero della Sanità “D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; disposizioni in materia sanitaria”

Regolamenti

- Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 859 del 14 maggio 2003 Estensione di disposizioni di precedenti regolamenti, il 1408/71/CEE e il n. 574/72/CEE, ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Note ministeriali e regionali

– Nota del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2006 “Semplificazione procedure amministrative di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, anche in formato elettronico”

– Nota del Ministero della Salute del 17 aprile 2007 “Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle Direttive emanate dal Ministero dell’Interno (revoca permesso di soggiorno per motivi di adozione)

– Nota del Ministero della Salute del 19 luglio 2007 “Iscrizione al SSN di studenti non appartenenti all’Unione Europea”

– Nota del Ministero della Salute del 19 novembre 2007 “Iscrizione al SSN di cittadini non appartenenti all’Unione Europea in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D.Lgs 10/8/07 n. 154”

– Nota del Ministero della Salute del 24 febbraio 2009 “Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo unico Immigrazione, come modificato dal D.L. N. 160/2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne”.

- Nota Regione Toscana AOOGR/323712/Q.080.140 del 20/12/2010 “Assistenza sanitaria urgente ed essenziale per l'anno 2011 ai cittadini bulgari e romeni presenti sul territorio toscano”

- Circolare Regione Toscana AOOGR/113/Q.080.140 del 04/05/2011 “Iscrizione volontaria al SSR cittadini comunitari ed iscrizione volontaria al SSR delle persone straniere ultrasessantacinquenni non appartenenti all'U.E.”

- Circolare Regione Toscana AOOGR/328372/Q.080.140 del 06/12/2012 “Circolare sull'applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria della popolazione straniera”.

Richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno da presentare agli uffici abilitati delle Poste Italiane.

Dall'11 Dicembre 2006 la presentazione dell'istanza di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è stata, prevalentemente, trasferita agli uffici abilitati delle Poste Italiane, le quali fanno da tramite con le Questure.

**Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.**

**Categorie con diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale.**

Art. 34, comma 1 e 2, D.L. 286/98

“ 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.”

Hanno titolo all'iscrizione al SSR i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per:

–lavoro subordinato (anche stagionale) od autonomo

–motivi familiari (ricongiungimento e compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008<sup>13</sup>)

–asilo politico o rifugiato

–asilo umanitario, motivi umanitari o protezione sussidiaria<sup>14</sup>

–richiesta di protezione internazionale

–richiesta di asilo (anche “Convenzione Dublino”<sup>15</sup>)

–attesa adozione<sup>16</sup>

–affidamento ivi compresi i minori non accompagnati( si ricorda che le spese per l'accertamento dell'età sono a carico della Prefettura)

–richiesta di cittadinanza

–possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo<sup>17</sup>( ad eccezione di coloro che erano soggetti all'iscrizione volontaria)

–familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, DGRUERINI/1.3.ba19682/P del 4 maggio 2009.

<sup>14</sup> Art. 27 del D.Lgs. 251/2007: “I titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”.

<sup>15</sup> La Convenzione di Dublino, cui aderiscono tutti gli stati membri dell'U.E., la Norvegia e l'Islanda, istituisce un sistema per identificare - tramite una serie di criteri specifici - lo Stato competente per l'esame delle domande d'asilo. Tra i vari criteri vi è anche quello per cui è competente ad esaminare la domanda il primo Stato in cui giunge il richiedente. Lo status giuridico del cittadino straniero a cui è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi della Convenzione di Dublino è quello di richiedente asilo (o di richiedente la protezione internazionale).

<sup>16</sup> Dal 2008 non è più necessario il permesso di soggiorno e si procede all'iscrizione con il visto di ingresso per adozione o provvedimento del Tribunale. Occorre rilevare che al minore straniero adottato o in affidamento pre-adoitivo non è rilasciato alcun permesso di soggiorno (Vedi Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007). Il minore gode, tuttavia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare sin dal momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre, adottivo (art. 34, comma 1, L. n. 184/1983). In particolare, l'iscrizione al SSN deve avvenire con le stesse modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano (sono cioè richiesti: documento d'identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore (Circ. Ministero della Salute DGRUERINI/1.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007).

<sup>17</sup>“Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del T.U. e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.

<sup>18</sup>Art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, comma 3, e Circ. Ministero della Salute DG RUERI/II/12712/1.3.b del 3 agosto.2007, dove per "familiare" si intende:

- attesa di occupazione<sup>19</sup>
- attesa di regolarizzazione (iscrizione di tre mesi, in attesa della definizione della pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro irregolare)<sup>20</sup>
- cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno per assistenza minore (lettera e), art.55 Legge n. 29/2009<sup>21</sup>;
- motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio<sup>22</sup>
- permessi per motivi di giustizia, in pendenza di giudizio
- motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)<sup>23</sup>
- status di apolide
- motivi di salute/umanitari (escluso ingresso per cure mediche)
- motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attività lavorativa
- titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica con contratto di lavoro in Italia ( essi hanno diritto all'iscrizione obbligatoria se , per contratto, vengono versate le addizionali regionali IRPEF e/o IRAP, comprensivi, quindi, quelli per l'assistenza sanitaria<sup>24</sup>)

Occorre, inoltre specificare:

- che nel caso di cittadino straniero non in possesso di un permesso di soggiorno per i motivi sopraelencati, comunque soggiornante per un periodo superiore a tre mesi, per procedere all'iscrizione obbligatoria deve presentare idonea documentazione di versamento dei contributi in Italia;
- che la donna in possesso di permesso di soggiorno per cure mediche, in stato di gravidanza e sino a sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede, ha diritto all'iscrizione al SSR per sé, per il bambino e per il marito;
- che in caso di scadenza del permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o

---

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o fiscalmente a carico e quelli del coniuge o partner;

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera Per i familiari a carico fare riferimento al paragrafo " Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti".

<sup>19</sup> Viene richiesta l'iscrizione al Centro per l'impiego o l'autocertificazione. Si precisa che sono compresi:

- gli studenti che hanno conseguito in Italia dottorato o master universitario di secondo livello, in quanto possono avere il permesso di soggiorno per 12 mesi per "attesa occupazione". Circ. Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto 2009;

- gli ultrasessantacinquenni con permesso "in attesa di occupazione" che non sono iscrivibili al Centro per l'Impiego.

<sup>20</sup> Coloro che documentano l'avvenuta presentazione dell'istanza di regolarizzazione ed in possesso di codice fiscale vengono iscritte per sei mesi, rinnovabili se accertata la mancanza di risposta alla domanda presentata.

<sup>21</sup> Art. 29, comma 6 del T.U.: "al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro".

<sup>22</sup> Circ. Ministero della Salute, DGRUERINI/11494/1.3.b.a./P del 19 luglio 2007. Il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato al compimento della maggiore età (a stranieri già regolarmente residenti) non comporta il pagamento del contributo al SSR in presenza di una precedente iscrizione a titolo obbligatorio. "La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio consente, infatti, la conservazione dell'iscrizione al SSN allo stesso titolo, cioè senza il pagamento del contributo al SSN".

<sup>23</sup> Ai fini dell'iscrizione obbligatoria devono produrre un'attestazione del datore di lavoro o dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Circ. Ministero della Salute DGRUERINI VI/AG4/2591 del 4 giugno 2004 e Circ. Ministero della Salute DG RUERINI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009.

<sup>24</sup> In caso contrario possono richiedere l'iscrizione volontaria il cui contributo verrà calcolato sulla base dei redditi percepiti in Italia ed all'estero.

infortunio che non permettono di lasciare il territorio italiano il cittadino ha diritto, per la durata della patologia, all'iscrizione al SSR con possibilità di proroga.

#### Documenti necessari

–permesso di soggiorno ove previsto (nel caso non vi sia esplicitata la motivazione si richiede relativa autocertificazione allegato 7)

–residenza anagrafica o autocertificazione della residenza (allegato 2 vedi nota 1) in mancanza di ciò si considera sufficiente la dimora indicata sul permesso di soggiorno

–codice fiscale

Ai sensi dell'art.42, comma 5, del Regolamento di attuazione non sono soggetti all'iscrizione obbligatoria:

a) i lavoratori stranieri individuati dall'art. 27, comma 1, lettera a), i), q) del T.U. Qualora non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche<sup>25</sup>;

b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

Decorrenza del diritto all'assistenza sanitaria.

In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno, che dia diritto all'iscrizione obbligatoria, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno, ivi compresi coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero.

#### Iscrizione al S.S.R.

Coincide con il periodo di validità del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero, per avere titolo alla assistenza sanitaria, deve provvedere al rinnovo.

Per evitare discontinuità nell'assistenza sanitaria e consentire al cittadino di regolarizzare la propria posizione, l'iscrizione al S.S.R. rimane in anagrafica per sei mesi, oltre la data di scadenza dell'iscrizione. In tale lasso temporale il cittadino straniero deve provvedere alla regolarizzazione della propria posizione presentando la ricevuta della domanda di rinnovo.

Alla presentazione di tale ricevuta entro i primi sei mesi dalla scadenza, l'iscrizione al SSR verrà prorogata aumentando di sei mesi la vecchia data di scadenza.

#### Il diritto all'iscrizione al S.S.R. cessa per:

<sup>25</sup> Art. 27 comma 1, T.U. lettere:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero nel rispetto dell'art. 1665 del codice civile e della legge n. 1369/1960 e delle norme internazionali e comunitarie;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere.

- mancato rinnovo del permesso di soggiorno
- revoca o annullamento del permesso di soggiorno
- espulsione del cittadino straniero
- cambiamento Regione di residenza

salvo che per tali casi l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

I cittadini stranieri in possesso della carta di soggiorno hanno diritto ad un'iscrizione a tempo indeterminato, e per i soggiornanti di lungo periodo.

Permesso o carta di soggiorno rilasciata da Questura diversa da quella competente per territorio rispetto all'Azienda sanitaria.

Nel caso in cui il cittadino si presenti allo sportello con Permesso o carta di soggiorno rilasciata da Questura diversa da quella competente per territorio rispetto all'Azienda sanitaria e chiede l'iscrizione al SSR perché modifica la dimora abituale, lo stesso dovrà presentare:

- la domanda di residenza nel territorio competente dell'Azienda sanitaria.  
oppure
- la ricevuta che ha comunicato alla Questura il cambio del domicilio (entro 15 giorni dalla variazione del domicilio)  
oppure
- la ricevuta postale della raccomandata relativa all'invio del plico per cambio domicilio.

Sia nel cambio di domicilio che nel cambio di residenza, sarà cura dell'Azienda sanitaria di iscrizione, provvedere alla cancellazione dell'iscrizione al SSR nella Azienda sanitaria di precedente iscrizione.

Nel caso in cui non effettuati quanto sopra, potrà utilizzare l'iscrizione al SSR effettuata nella Azienda sanitaria competente in base al Permesso o Carta di Soggiorno.

Tipologia di prestazioni sanitarie erogabili.

I cittadini stranieri iscritti al SSR hanno diritto a parità di condizioni con il cittadino italiano a tutte le forme di assistenza sanitaria previste dai Livelli Essenziali di Assistenza e dai livelli aggiuntivi previsti dalla Regione Toscana, se residenti nel territorio regionale.

## **Minori**

I minori stranieri presenti sul territorio indipendentemente dal possesso del permesso di soggiorno, previa presentazione di un legale certificato di nascita<sup>26</sup> si iscrivono annualmente al SSR, con possibilità di rinnovo, fatti salvi i casi di permesso di soggiorno per i quali la normativa non consente l'iscrizione al SSR (ovvero permesso di soggiorno per cure mediche)<sup>27</sup>. A seguito della Circolare Regione Toscana AOOGR/328372/Q.080.140 del 06/12/2012 "Circolare

<sup>26</sup> Si specifica che è possibile autocertificare la nascita solo per i nati in Italia.

<sup>27</sup> Si precisa che tale disciplina non è applicabile nei primi tre mesi di soggiorno del minore.

sull'applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria della popolazione straniera” si precisa che ai minori, che sono in attesa del codice fiscale o, comunque, che non possono essere iscritti al SSR, si rilascia il tesserino STP e si individua la seguente procedura:

Il genitore, munito del proprio tesserino STP chiede alla ASL l'iscrizione al SSR del minore straniero esibendo uno dei seguenti documenti relativi al minore:

Se nato in Italia:

- CF del minore qualora gli sia stato precedentemente rilasciato, oppure
- Certificato di nascita italiano (vedi nota 26).

Se nato in altri Paesi:

uno dei seguenti documenti secondo l'ordine di priorità riportato:

- Certificato di nascita tradotto;
- in mancanza la ASL accetta il passaporto o altro documento del minore di cui si è in possesso;
- in mancanza anche di uno dei documenti di cui sopra la ASL emette il tesserino STP.

Qualora il minore non sia, quindi, in possesso del codice fiscale la ASL trattiene ai propri atti copia di uno dei documenti sopra elencati e richiede l'attribuzione del codice fiscale ad una Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 605/1973 che provvederà, previa verifica della mancanza di codice fiscale, ad attribuirlo dandone comunicazione alla ASL.

La ASL, acquisito il codice fiscale, lo comunica al genitore ed iscrive il minore al SSR (ritirando il tesserino STP).<sup>28</sup>

Ai minori stranieri soggiornanti per recupero psico-fisico e ospitati presso famiglie, enti o associazioni, nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzati dal Ministero della Solidarietà – Comitato Minori stranieri o dalla Regione Toscana, deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno previa esibizione di documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei detti Programmi, effettuando l'iscrizione temporanea al SSR ove possibile.

## **Titolari di permesso di soggiorno per asilo politico**

Alla persona che al suo ingresso in Italia fa richiesta di asilo, quindi, viene rilasciato un permesso di soggiorno, non valido per lavoro, per i primi 6 mesi di permanenza in Italia, della durata di 1 mese (se ancora non è stata conclusa da parte delle autorità italiane la verifica se l'Italia è il Paese responsabile dell'esame della domanda d'asilo) oppure di 3 mesi (se è stata accolta la richiesta di asilo), da rinnovare alla scadenza, fino all'audizione con la Commissione Centrale. Il permesso rilasciato come richiedente asilo concede solo il diritto di permanere sul territorio nazionale, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione scolastica per i minori. Rispetto all'assistenza sanitaria, sia il richiedente che i suoi familiari hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (tessera sanitaria, medico di base, cure ambulatoriali e specialistiche, ricoveri in ospedale, etc.) ed all'esenzione del ticket.

Occorre, a tal proposito ricordare che, in base a quanto disposto dall'art.11 del

---

<sup>28</sup> Si resta in attesa di circolare del Ministero della Salute per poter stipulare appositi protocolli con le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate.



D.Lgs n. 140/05<sup>29</sup> il principio dell'esenzione, previa dichiarazione di indigenza, in quanto equiparati ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento, vige per i primi sei mesi di permanenza in Italia, successivamente per l'esenzione ticket sarà necessario far iscrivere il richiedente asilo alle liste anagrafiche del servizio/centro per l'impiego competente in modo da notificare lo stato di disoccupazione e poter godere dell'esenzione ticket<sup>30</sup>. In sintesi dal sesto mese in poi, e nelle fasi di riconoscimento di una forma di protezione internazionale, essi partecipano alla spesa sanitaria sulla base del reddito percepito e, pertanto, possono rientrare nelle varie categorie di esenzione per reddito, nelle quali rientrano i disoccupati.

Al fine di dare completezza alla casistica possibile, occorre ricordare che:

1. qualora i richiedenti asilo siano trattenuti presso i centri di identificazione per un periodo massimo di 20 giorni, come introdotto dalla legge 189/2002, o, nel periodo intercorrente tra l'ingresso in Italia e la richiesta del permesso di soggiorno, questi vengono di fatto assimilati agli stranieri irregolari e hanno diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, erogate dal SSN, non avendo diritto all'iscrizione al SSN, fino alla richiesta di permesso di soggiorno come richiedenti asilo;

2. qualora la Commissione non riconosca lo status di rifugiato e non rilasci un permesso di soggiorno per motivi umanitari, se il soggetto, a seguito del ritiro del permesso di soggiorno per richiesta d'asilo decida di rimanere, esso viene considerato irregolare;

3. qualora il soggetto abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione, manterrà, fino alla soluzione della controversia, il diritto all'iscrizione al SSN.

Una volta ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiati, essi godono del diritto di soggiorno in Italia, che consente loro di lavorare, accedere agli studi, iscriversi al sistema sanitario nazionale ed eventualmente dell'assistenza sociale. Dopo 5 anni di residenza, possono chiedere la cittadinanza italiana.

## **Detenuti**

La tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati rientra nella competenza del SSN. Tale normativa prevede l'iscrizione obbligatoria al SSR di tutti i cittadini stranieri in possesso o meno del permesso di soggiorno, per la durata della pena<sup>31</sup>. Tutti i detenuti e gli internati sono, altresì, esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal SSR, con codice F/01.

## **Assistenza sanitaria in caso di temporaneo soggiorno all'estero.**

---

<sup>29</sup>Art. 11 D.Lgs n. 140/05 "Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento."

<sup>30</sup> D. Lgs n. 181/2000 art. 1, comma 2, lettera f).

<sup>31</sup>Si precisa che in caso di arresti domiciliari cautelari, così come in tutti i casi di mancanza della durata della pena si procede all'iscrizione per sei mesi, rinnovabili.

Con decorrenza 1° giugno 2003 la normativa relativa a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, contenuta nel Regolamento base 883/04 e nel Regolamento 987/09 attuativo del Regolamento base citato e del Regolamento 988/09, trova applicazione anche in favore delle predette categorie di cittadini stranieri non comunitari che siano residenti o dimoranti nel nostro territorio.

La condizione prevista è che i medesimi versino in situazione di soggiorno legale nel nostro Paese e risultino regolarmente iscritti negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali.

Tutto ciò si intende limitato ai soli Paesi dell'Unione Europea, con esclusione dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) e della Svizzera.

Il documento necessario per usufruire dell'assistenza sanitaria durante un temporaneo soggiorno all'estero è il possesso della tessera TEAM.

### **Categorie con possibilità di iscrizione volontaria al SSR**

I cittadini non comunitari in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (tranne studenti e collocati alla pari che possono chiedere iscrizione volontaria anche per periodi inferiori) e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986.

Di seguito si specificano i motivi del soggiorno che consentono l'iscrizione volontaria al SSR:

- soggiornanti per motivi di studi
- collocati alla pari
- residenza elettiva
- personale religioso
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato
- familiari ultrasessantacinquenni con domanda di ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR
- altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria (esempio attività sportiva non contrattualizzata).

Si precisa che non hanno titolo all'iscrizione volontaria coloro che sono presenti nel territorio per motivi turistici e per cure mediche.

Decorrenza diritto all'assistenza sanitaria

Il diritto all'assistenza sanitaria decorre dal momento dell'iscrizione, ha durata di anno solare, non frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa corresponsione

dell'importo minimo di € 387,34 ed e' valida anche per i familiari a carico. Per gli studenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo e' di € 149,77. Per coloro collocati alla pari l'importo e' di € 219,49 . Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico. Per estendere l'assistenza sanitaria ai familiari a carico, e, comunque, nel caso di cittadini che abbiano prodotto reddito nell'anno precedente, l'importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà essere inferiore a € 387,34<sup>32</sup>. Si ricorda che il soggetto in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio che documenti, esibendo contratto di lavoro, lo svolgimento di attività lavorativa, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR.

#### Documenti necessari

Soggiornanti per motivi di studio:

- permesso di soggiorno
- autocertificazione scuola frequentata
- attestazione del versamento contributo volontario
- scheda statistica di cui al D.M. 1986

Collocati alla pari:

- permesso di soggiorno
- attestazione del versamento contributo volontario
- scheda statistica di cui al D.M. 1986

Altri casi:

- permesso di soggiorno
- autocertificazione reddito (allegato 8)
- attestazione del versamento contributo volontario
- scheda statistica di cui al D.M. 1986

### **Cittadini stranieri non iscrivibili solventi in proprio**

Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi

Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc.), non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSR, vengono assicurate nelle strutture sanitarie:

- le prestazioni ospedaliere urgenti (Pronto Soccorso, in via ambulatoriale, in regime di ricovero ordinario o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe per intero al momento della dimissione;
- le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento anticipato delle relative tariffe per intero.

---

<sup>32</sup>Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986: "L'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello d'iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a € 20.658,27 annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di € 51.645,68 e' dovuto un contributo nella misura del 4%. L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di € 387,34 "

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome.

Per le eventuali prestazioni d'urgenza rimaste insolute gli oneri vanno rendicontati al Ministero dell'Interno; pertanto l'ASL, l'Azienda Ospedaliera o le strutture accreditate devono rivolgersi per il relativo rimborso delle prestazioni erogate, alla Prefettura.

Soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art.36 del T.U.

### **Cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno**

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate le cure ambulatoriali urgenti, o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia ed infortunio e sono estesi loro i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

In particolare sono garantite:

- la tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;
- la tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni secondo la normativa vigente e nell'ambito delle campagne di prevenzione collettiva;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi e la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei focolai;
- le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione fatto salvo il caso in cui il personale sanitario sia tenuto all'obbligo di referto.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini stranieri irregolari ed indigenti, previa sottoscrizione di una dichiarazione di indigenza, vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale denominato STP (Straniero Temporaneamente Presente) anche ai fini della tracciabilità delle prescrizioni. Il tesserino può essere rilasciato nei Pronto Soccorso o nel territorio delle Aziende Sanitarie<sup>33</sup> in occasione della prima erogazione delle prestazioni, salvo il caso di necessità di STP per apertura di un percorso assistenziale, su richiesta dell'interessato a seguito di:

- nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità (qualora non fosse possibile esibire un documento di identità è sufficiente la registrazione dei dati generali fornite dall'assistito);
- certificato medico attestante l'urgenza o l'essenzialità delle prestazioni o, in mancanza, modulo prestampato aziendale;
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto

<sup>33</sup> Si rimette alla facoltà aziendale l'organizzazione dei punti di rilascio del tesserino ENI, con l'indicazione di tendere ad uno per ogni zona/distretto.

di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza;

- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Il tesserino STP è valido su tutto il territorio nazionale ed ha validità semestrale, con possibilità di rinnovo.

Il codice deve essere riportato, per intero ed in maniera leggibile, dal medico prescrittore sulle impegnative al posto del codice fiscale. Nelle stesse impegnative deve essere indicata la diagnosi e che si tratta di cure urgenti ed essenziali.

Il tesserino può essere utilizzato per:

- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche);

- la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate;

- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR .

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa. Qualora il cittadino straniero, in possesso del tesserino ESTP, non avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione di indigenza, il codice esenzione E01 che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.

Le prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità, compreso il parto, degenza neonato e interruzione volontaria di gravidanza, tutela dei minori e malattie infettive, sono a carico dell'Azienda Sanitaria che ha erogato la prestazione.

Cure urgenti: sono quelle che non possono essere differite senza pericolo di vita o danno per la salute della persona.

Cure essenziali: sono quelle relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve periodo, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno alla salute o rischi per la vita.

Si afferma, inoltre, il principio della continuità delle cure urgenti o essenziali tese ad assicurare alla persone l'intero ciclo terapeutico e riabilitativo completo al fine di garantire la soluzione all'evento morboso.

### **Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti**

Iscrizione al SSR e svolgimento di attività lavorativa o iscrizione ai Centri per l'impiego

Le norme attualmente in vigore affermano il principio secondo cui lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento (attuali Centri per l'Impiego), nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal

fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria (esempio: studenti con un contratto di lavoro a tempo determinato).

#### Verifica requisiti per l'iscrizione al SSR

In tutti i casi in cui il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica di ulteriori requisiti.

L'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa si rende necessaria soltanto nei casi in cui il cittadino straniero svolga attività lavorativa pur non essendo in possesso di titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSR.

#### Residenza/Effettiva dimora per i richiedenti protezione internazionale

Per i richiedenti protezione internazionale, si prescinde dall'indicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora. Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo.

#### Durata dell'iscrizione sanitaria

L'iscrizione al SSR è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno stesso in base alla norma del salvo buon fine e nell'ottica della continuità assistenziale. Agli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR viene rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e trovano applicazione nei loro confronti, le norme relative alla sicurezza sociale di cui ai regolamenti Comunitari, a parità di condizione con i cittadini italiani iscritti al SSR.

#### Iscrizione d'ufficio

Nel caso in cui, al momento della richiesta d'assistenza, lo straniero extracomunitario regolarmente presente sul territorio nazionale non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al SSR, le strutture sanitarie devono comunque provvedere all'erogazione dell'assistenza ed alla contestuale iscrizione d'ufficio al SSR.

“Il possesso del permesso di soggiorno fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia”.

## Dichiarazioni sostitutive

I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

## Permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.)

Il Decreto del 3 agosto 2004 del Ministero dell'Interno prevede l'adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico (P.S.E.). Tale formato di permesso di soggiorno non sempre riporta il motivo di soggiorno e la residenza. Pertanto gli Uffici Anagrafici delle ASL rileveranno i dati necessari all'iscrizione al SSR mediante le dichiarazioni sostitutive dell'utente.

## Codice Fiscale

Il Codice Fiscale viene normalmente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

### **3 Parte terza - Casi particolari.**

Si specifica che:

- 1) I cittadini comunitari quali studenti, collocati alla pari e volontari laici possono iscriversi volontariamente al SSR senza l'obbligo di residenza.
- 2) I cittadini comunitari che versano i contributi in Italia la residenza non è requisito obbligatorio e vengono iscritti al SSR per tre mesi, con possibilità di

rinnovo.

3) I cittadini italiani con contratto di lavoro di diritto italiano, aventi la residenza all'estero, possono essere iscritti al SSR per tre mesi, con possibilità di rinnovo.

4) i Funzionari della Commissione Europea e le loro famiglie versano i contributi al regime di assicurazione contro i rischi di malattia al Regime Comune di Assicurazione Malattia delle Comunità Europee (RCAM) al quale compete la solvenza delle spese mediche da essi sostenute. Tali soggetti, non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti sul coordinamento della sicurezza sociale e, quindi, sprovvisti di TEAM, se necessitano di prestazioni da parte del SSR pagano in proprio e successivamente presentano domanda di rimborso all'RCAM.

5) Il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile è iscritto al Servizio Assistenza Sanitaria del Ministero della Salute (SASN) e non al SSN. Il personale in questione ha diritto di accedere, con l'esclusione dell'assistenza medico generica convenzionata, a tutti i servizi di qualsiasi ASL con oneri a carico del SASN, quando ha un contratto di lavoro "attivo" in quanto sarà l'armatore a versare i contributi al SASN. L'accesso ai servizi delle ASL, per le prestazioni in elettiva, è subordinato all'esibizione della ricetta medica compilata dal medico del SASN, per le prestazioni d'urgenza deve essere presentato il libretto di navigazione regolarmente aggiornato o vistato dall'autorità marittima, dal personale navigante, mentre il personale dell'aviazione civile deve esibire l'attestato di servizio rilasciato dalla società aerea o la tessera rilasciata dalla cassa competente. L'ASL successivamente provvede alla fatturazione a carico del SASN da trasmettere al Centro di Via Cantore, 3 – Genova.

Occorre specificare che tale personale deve essere, invece, iscritto al SSN in caso di:

- pensionamento (perché non più assistito dal SASN);
- disoccupazione (quando tale personale non è imbarcato ma è iscritto al cd. "turno generale")

6) Il personale NATO e di Camp Derby è coperto da un'assicurazione privata e non sono iscrivibili al SSR in quanto solventi in proprio.



#### **4 Parte quarta - Cittadini italiani, di prima generazione nati in Italia, residenti stabilmente all'estero in occasione di temporanei rientri in Italia (D.M. 1 febbraio 1996) e applicazione D.P.R. 618/1980**

Cittadini italiani residenti stabilmente all'estero in occasione di temporanei rientri in Italia (D.M. 1 febbraio 1996)

Nell'ambito della generale categoria dei cittadini italiani residenti all'estero, di prima generazione nati in Italia, i titolari di pensione corrisposta da Enti previdenziali italiani e coloro che hanno lo status di emigrato, hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita in occasione di un temporaneo soggiorno sul territorio nazionale (da uno Stato extracomunitario o non in convenzione) limitatamente alle prestazioni sanitarie urgenti per un massimo continuativo di 90 giorni ovvero erogate in più periodi che in ogni caso non devono superare globalmente i 90 giorni nell'anno solare. Vengono ad essere ricomprese in detta disposizione tutte le prestazioni erogate tramite il pronto soccorso di una struttura ospedaliera, sia in via ambulatoriale che in sede di ricovero.

L'A.S.L., dopo aver accertato l'identità personale del richiedente deve acquisire la seguente documentazione:

- dichiarazione degli uffici consolari italiani, territorialmente competenti in base alla circoscrizione di residenza dell'emigrato, ovvero documentazione attestante la titolarità di pensione corrisposta da Enti previdenziali italiani (in alternativa, in entrambi i casi può essere prodotta l'autocertificazione da parte dell'interessato);
- dichiarazione dell'interessato attestante l'inesistenza di un diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie fruito in virtù di una copertura assicurativa, sia pubblica che privata, nel Paese di residenza;
- dichiarazione dell'interessato su eventuali periodi di assistenza già fruiti presso altre ASL.

In caso di superamento di tale limite le prestazioni stesse saranno erogate con il conseguente addebito delle tariffe previste.

Con il termine dell'anno solare viene a cessare il periodo di copertura assicurativa a carico del SSN, anche se non esaurito e l'eventuale prosieguo delle cure va computato nei 90 giorni dell'anno successivo.

Lavoratori di diritto italiano in occasione di rientri in Italia (D.p.r. 31 luglio 1980 n. 618)

Alle A.S.L. spetta il compito di assicurare ai lavoratori all'estero (sia pubblici che privati) assicurati secondo la legislazione italiana, ed ai familiari conviventi e a carico, in caso di rientro temporaneo o definitivo dall'estero, l'immediata erogazione dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale.

L'A.S.L., dopo aver accertato l'identità personale del richiedente deve acquisire la seguente documentazione:

numero di iscrizione al SSN o codice fiscale

attestato previsto dal suddetto art. 12 e 15 del dpr 618/80 o documentazione comprovante

l'attività di lavoro all'estero (E106/S1).

In relazione al medico di fiducia, per il quale è stata operata la sospensione ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8.1982 n. 526, potrebbe essere ripristinato per il

periodo di permanenza in Italia compatibilmente con quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia, si dovrà far ricorso allo strumento della cosiddetta "visita occasionale": l'assistito chiede il rimborso alla ASL di appartenenza dell'onere della prestazione corrisposta al proprio medico di fiducia.

## **5 Parte quinta - Mobilità nei Paesi in cui vigono accordi bilaterali**

### **Argentina**

limitato all'assistenza sanitaria per i pensionati e loro familiari

a) Campo di applicazione

persone protette: solo i titolari di pensione o rendita dovuta in forza di legge e loro familiari (di tutte le categorie)

esclusioni: tutte le altre categorie di lavoratori

se titolari di pensione o rendita da entrambi gli stati, l'assistenza è a carico della istituzione di residenza;

se corrisposte invece dallo stato nel quale non risiede, l'assistenza è a carico della istituzione di residenza e rimborsata dall'istituzione competente.

b) rischi protetti

malattia

c) situazioni protette

titolari di pensione e familiari in temporaneo soggiorno nell'altro Stato (I/RA-1);

titolari di pensione e familiari residenti nel territorio dell'altro Stato (I/RA-2);

E' escluso il rimborso delle prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per i lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR 618/80).

Cittadino che si reca in Argentina: l'assistito avente diritto si reca al Distretto, autocertifica la propria condizione (titolare di pensione), o presenta idonea documentazione, e ottiene il modello I/RA1.

Se l'assistito si reca in Argentina per motivi di lavoro ottiene l'assistenza indiretta garantita dal DPR. 618/80.

Cittadino proveniente dall'Argentina con relativo attestato di copertura sanitaria: si presenta al Distretto e gli viene rilasciato il modello denominato allegato 5 (Modello predisposto dal Ministero) che gli assicura l'assistenza durante la permanenza in Italia.

### **Australia**

a) Campo di applicazione

persone protette: tutti i cittadini italiani ed australiani che hanno diritto all'assistenza sanitaria

personale delle rappresentanze diplomatiche e familiari conviventi

b) rischi protetti

malattie impreviste: cure necessarie urgenti, in forma diretta

c) situazioni protette

temporaneo soggiorno per un periodo non superiore a 6 mesi (prorogabile se interviene malattia);

distacco

d) modalità particolari

il cittadino australiano dovrà esibire alla ASL:

- passaporto
- certificato di residenza in Australia
- tessera "Medicare Card"

il cittadino italiano dovrà esibire:

- passaporto
- attestato di diritto rilasciato dalla ASL su carta intestata

E' escluso il rimborso delle prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per i lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR 618/80). Si ricorda se il distacco per lavoro ha una durata inferiore a sei mesi non si applica il DPR 618/80 ma la convenzione qui analizzata.

Cittadino che si reca in Australia: l'assistito si reca al Distretto e ottiene una dichiarazione di iscrizione al S.S.N. Tale attestato dovrà essere esibito alla competente autorità sanitaria australiana unitamente al passaporto.

Qualora il periodo di soggiorno temporaneo risultasse superiore a 30 giorni consecutivi, si procederà alla sospensione per lo stesso periodo di soggiorno, del MMG.

Cittadino proveniente dall'Australia: l'assistito deve esibire al Distretto il passaporto, certificato di residenza in Australia se straniero, tessera medicare CARD, dichiarazione del periodo di temporaneo soggiorno (massimo sei mesi).

Il Distretto rilascia il modello denominato allegato 5 (Modello predisposto dal Ministero) che gli assicura l'assistenza durante la permanenza in Italia.

La convenzione tra Italia ed Australia prevede la copertura sanitaria per tutti i cittadini dei due stati, che si recano nell'altro stato per soggiorno temporaneo per un periodo massimo di sei mesi. Il cittadino in temporaneo soggiorno avrà gli stessi diritti e doveri, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, dei cittadini dello stato ospitante.

Nel caso di malattia continuata che superi il periodo su indicato, l'assistenza sanitaria continuerà fino a guarigione avvenuta. E' garantita inoltre l'assistenza sanitaria al personale delle rappresentanze diplomatiche dei due paesi e familiari conviventi.

In caso di cittadini dei due stati che siano capi, o membri del personale di una Missione Diplomatica o di un Ufficio Consolare in Italia, o in Australia e/o loro familiari conviventi, gli stessi dovranno presentare nei rispettivi paesi le medesime documentazioni citate. Il tempo di permanenza di tali soggetti non è vincolato al periodo di sei mesi.

## Brasile

### a) Campo di applicazione

persone protette: lavoratori subordinati ed assimilati settore privato e lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati, ossia:

- dipendenti privati
  - artigiani
  - commercianti
  - coltivatori diretti
  - mezzadri
  - coloni
  - pescatori della piccola pesca
- pensionati delle predette categorie  
familiari a carico delle predette categorie

Sono esclusi, quindi, coloro che non rientrano nelle categorie sopraindicate.

### b) rischi protetti

maternità  
infortuni e malattie professionali (solo per i lavoratori)

### c) situazioni protette

temporaneo soggiorno per un massimo di sei mesi (mod. IB/2)  
trasferimento di residenza del pensionato e dei familiari a carico (mod. IB/2)  
familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (mod. IB/3)  
distacco (mod. IB/2 dopo presentazione mod. IB/1 rilasciato da INPS)

### d) esclusioni

trasferimento per cure

E' escluso il rimborso delle prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per i lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR 618/80).

Cittadini che si recano in Brasile

L'assistito, autocertifica l'appartenenza a una delle categorie sopra indicate, e ottiene uno dei seguenti modelli:

- Temporaneo Soggiorno (IB/2)
- Trasferimento di residenza del pensionato e dei familiari a carico (IB/2)
- Trasferimento di familiare a carico di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro stato (IB/3)
- Distacco per motivi di lavoro (IB/2) (dietro presentazione modello IB/1 rilasciato dall'INPS per lavoratori dipendenti – autocertificazione lavoratore autonomo) - Se l'assistito si reca all'estero per motivi di lavoro ha diritto al rilascio del modello ex art. DPR. 618/80.

Cittadini provenienti dal Brasile

I titolari dei modelli (che non prevedono il trasferimento di residenza in Italia: IB/2 per temporaneo soggiorno o distacco per lavoro) si recano al Distretto con il modello IB/2 e ottiene il modello denominato allegato 5 (Modello predisposto dal Ministero) che gli assicura l'assistenza durante la permanenza in Italia.

## Capoverde

a) Campo di applicazione

persone protette: cittadini dei due Stati, i profughi e gli apolidi residenti in uno dei due Stati che siano:

lavoratori subordinati (pubblici o privati) e lavoratori autonomi

titolari di pensione

familiari a carico in base alla legislazione di residenza

b) rischi protetti

malattia

maternità

infortuni e malattie professionali

c) situazioni protette

Temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti (mod. 111)

Trasferimento per cure (mod. 112)

Infortuni sul lavoro (mod. 123)

Distacco del lavoratore (mod. 106 dopo presentazione mod. 101 rilasciato da INPS)

Familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (mod. 109)

Residenza del titolare di pensione (e familiari) nell'altro Stato (mod. 121)

Altra modulistica

Sospensione/cessazione del diritto mod. 108

Notifica ricovero ospedaliero mod. 113

Concessione protesi e grandi apparecchi mod. 114

E' escluso il rimborso delle prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per i lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR 618/80).

Cittadini che si recano a Capoverde

L'assistito si reca al proprio Distretto, autocertifica l'appartenenza a una delle categorie sopra indicate, e ottiene il seguente modello:

Temporaneo soggiorno (111 provvisorio)

L'assistito che si reca all'estero per motivi di lavoro ha diritto anche al rilascio del modello ex art. DPR. 618/80.

Per le altre situazioni protette il Ministero deve ancora inviare la relativa modulistica

Cittadini provenienti da Capoverde

L'assistito si reca al Distretto con il modello 111 e gli viene rilasciato il modello

denominato allegato 5 (Modello predisposto dal Ministero) che gli assicura l'assistenza durante la permanenza in Italia.

## **Ex Jugoslavia**

SERBIA MONTENEGRO – BOSNIA ERZEGOVINA –MACEDONIA

a) Campo di applicazione

persone protette: lavoratori subordinati ed assimilati settore privato e lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati, ossia:

–dipendenti privati

–artigiani

–commercianti

–coltivatori diretti

–mezzadri

–coloni

–pescatori della piccola pesca

pensionati delle predette categorie

familiari a carico delle predette categorie

Sono esclusi, quindi, coloro che non rientrano nelle categorie sopraindicate.

b) rischi protetti:

malattia

maternità

infortuni e malattie professionali

c) situazioni protette

Temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti (mod. 7)

Trasferimento per cure (mod. 8)

Distacco del lavoratore (mod. 7 dopo presentazione mod. 1 rilasciato da INPS)

Residenza del familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (mod. 5)

Per cessazione diritto (mod. 6)

Residenza del titolare di pensione (e familiari) nell'altro Stato (mod. 12)

Per cessazione diritto (mod. 6)

E' escluso il rimborso delle prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per i lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR 618/80).

Cittadino che si reca in uno dei paesi dell'ex Jugoslavia sopra elencati

L'assistito si reca al Distretto e deve dimostrare la propria appartenenza a una delle categorie rientranti nell'accordo, anche mediante autocertificazione.

- Temporaneo soggiorno (cure urgenti) (Mod. OBR7)

- Trasferimento per cure (con preventiva autorizzazione – D.M. 3.11.89) (Mod. OBR8)

- Distacco per lavoro (Mod. OBR7) (previo rilascio mod. 1 da parte dell'INPS)

- Familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro stato (Mod. OBR5) (per cessazione di diritto mod. OBR 6)

- titolare di pensione (e familiari a carico) residente nell'altro Stato (Mod. OBR12)

(per cessazione di diritto mod. OBR 6)

Nota: nell'accordo non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute in forma indiretta, anche quando l'istituzione locale non accetta il modello in possesso dell'assistito e viene quindi richiesto il pagamento delle prestazioni. Tali spese non possono essere rimborsate dall'Asl, in quanto non è previsto dalla convenzione, e pertanto rimangono a carico dell'assistito (solo per i lavoratori distaccati si applica la copertura indiretta prevista dal DPR. 618/80).

Cittadino provenienti da uno dei paesi dell'ex Jugoslavia sopra elencati

- Trasferimento di residenza del pensionato e dei familiari a carico (OBR/12)

- Trasferimento di familiare a carico di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro stato (OBR/5)

I titolari in possesso di tali modelli, con eventuali familiari a carico, si recano al Distretto, autocertificano la residenza, e consegnano il modello in duplice copia. L'operatore procede all'iscrizione al SSR.

Per le altre situazioni protette (che non prevedono il trasferimento di residenza in Italia – temporaneo soggiorno e distacco per lavoro OBR/7 ) l'assistito si reca al Distretto con il modello OBR/7 e ottiene il modello denominato allegato 5 (Modello predisposto dal Ministero) che gli assicura l'assistenza durante la permanenza in Italia.

## **Principato di Monaco**

a) Campo di applicazione

persone protette: cittadini dei due Stati ed i profughi e gli apolidi residenti in uno dei due Stati che siano:

lavoratori subordinati del settore privato ed autonomi assimilati

titolari di pensione delle predette categorie

familiari a carico delle predette categorie in base alla legislazione di residenza

Limitazioni:

i dipendenti pubblici ed i pensionati di tale categoria in applicazione dell'art. 11 della convenzione hanno diritto alla copertura della malattia e della maternità solo per: temporaneo soggiorno (cure urgenti) e trasferimento per cure (previa autorizzazione preventiva D.M. 3.11.89)

esclusioni: agenti diplomatici e consolari (i dipendenti dei Consolati possono optare) e libero professionisti

b) rischi protetti

malattia

maternità

infortuni e malattie professionali

c) situazioni protette

Temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti (mod. MIC/8)

Temporaneo soggiorno di lavoratori (mod. MIC/6)

Trasferimento per cure (mod. MIC/9)

Infortuni sul lavoro (mod. MIC/8)

Frontalieri (mod. 1MC/IM – 2MC/IM – 3MC/IM)



Distacco del lavoratore (mod. MIC/7 dopo presentazione mod. MIC/1 rilasciato da INPS)

Residenza del familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (mod. MIC/5)

Trasferimento del titolare di pensione e familiari nell'altro Stato (mod. MIC/4)

d) Altra modulistica

sospensione/cessazione del diritto (mod. I/MC10 – I/MC10 bis)

notifica ricovero ospedaliero (mod. I/MC13)

concessione protesi e grandi apparecchi (I/MC14)

E' escluso il rimborso delle prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per i lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR 618/80).

Cittadini che si recano nel Principato di Monaco

L'assistito si reca al Distretto e deve dimostrare la propria appartenenza a una delle categorie rientranti nell'accordo, anche mediante autocertificazione e ottiene uno dei seguenti modelli:

- Temporaneo soggiorno (cure urgenti) (Mod. MIC/8)
- Lavoratori in temporaneo soggiorno: (Mod. MIC/6)
- Trasferimento per cure (previa autorizzazione preventiva) (Mod. MIC/9)
- Infortuni sul lavoro (Mod. MIC/8)
- Frontalieri (Mod. 1MIC/IM) (Mod. 2MIC/IM) (Mod. 3MIC/IM)
- Distacco del lavoratore ((Mod. MIC/7) (previo rilascio del mod. MIC/1 da parte dell'INPS)
- Familiare del lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato ((Mod. MIC/5)
- Trasferimento del titolare di pensione e familiari a carico nell'altro Stato (Mod. MIC/4)

E' escluso il rimborso delle spese sostenute per prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per il lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR. 618/80).

Cittadini provenienti dal Principato di Monaco

- Trasferimento del titolare di pensione e familiari a carico nell'altro Stato (Mod. MIC/4)
- Familiare del lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato ((Mod. MIC/5)

I titolari in possesso di tali modelli, con eventuali familiari a carico, si recano al Distretto, autocertificano la residenza, e consegnano il modello in duplice copia. L'operatore procede all'iscrizione al SSR.

Gli altri modelli, previsti dalla Convenzione (e sopra elencati) devono essere presentati al Distretto che rilascia il modello denominato allegato 5 (modello predisposto dal Ministero) che assicura l'assistenza durante la permanenza in Italia.

## San Marino

### a) Campo di applicazione

persone protette: tutti i lavoratori e le persone assicurate al SSN a prescindere dalla loro cittadinanza

titolari di pensione

disoccupati delle predette categorie

familiari a carico delle predette categorie

### b) rischi protetti

malattia

maternità

infortuni e malattie professionali

### c) situazioni protette

Temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti (mod. ISMAR/8)

Trasferimento per cure (mod. ISMAR/8 bis)

Distacco del lavoratore (mod. ISMAR/5 dopo presentazione mod. ISMAR/1 rilasciato da INPS)

Residenza del familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (mod. ISMAR/5)

Trasferimento del titolare di pensione e familiari nell'altro Stato (mod. ISMAR/5)

E' escluso il rimborso delle prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per i lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR 618/80).

Cittadini che si recano a San Marino

L'assistito si reca al Distretto e deve dimostrare la propria appartenenza a una delle categorie rientranti nell'accordo, anche mediante autocertificazione.

Ottiene uno dei seguenti modelli di copertura sanitaria:

- Temporaneo soggiorno (ISMAR/8)
- Trasferimento per cure (previa preventiva autorizzazione) (ISMAR/8BIS)
- Distacco per lavoro (ISMAR/5) (previo rilascio (ISMAR/1) da parte dell'INPS.
- Trasferimento di residenza titolare di pensione (ISMAR/11)
- Familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (ISMAR/5)

E' escluso il rimborso delle spese sostenute per prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per il lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR. 618/80)

Cittadini provenienti da San Marino

- Trasferimento di residenza titolare di pensione e familiari a carico (con ISMAR/11)

- Familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (ISMAR/5)

I titolari in possesso di tali modelli, con eventuali familiari a carico, si recano al Distretto, autocertificano la residenza, e consegnano il modello in duplice copia.

L'operatore procede all'iscrizione al SSR.

Gli altri modelli, previsti dalla Convenzione (e sopra elencati) devono essere presentati al Distretto che rilascia il modello denominato allegato 5 (modello predisposto dal Ministero) che assicura l'assistenza durante la permanenza in Italia.

## Tunisia

Preliminarmente occorre precisare che il cittadino tunisino in possesso di doppia cittadinanza non ha diritto ad usufruire della presente Convenzione.

### a) Campo di applicazione

persone protette: lavoratori subordinati ed assimilati e lavoratori autonomi, titolari di pensione delle predette categorie, familiari a carico delle predette categorie, superstiti delle predette categorie

esclusioni: pubblici dipendenti, agenti diplomatici o consolari di carriera, altro personale delle missioni diplomatiche di ruolo e libero professionisti

Per gli altri lavoratori, assunti dalle Ambasciate o Consolati in Italia, sono assicurati obbligatoriamente la S.S.N.: questi lavoratori possono optare per la legislazione tunisina se sono in possesso della cittadinanza italiana.

### b) rischi protetti

malattia

maternità

infortuni e malattie professionali

### C) situazioni protette

Temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti (mod. ITN/11) e limitato ai soli lavoratori occupati nel territorio dell'altro Stato ed ai familiari che risiedono con il lavoratore.

Distacco del lavoratore fino a 36 mesi (mod. ITN/8 dopo presentazione mod. ITN/4 rilasciato da INPS). I familiari a carico dei distaccati italiani sono determinati in base alla legislazione italiana.

Residenza del familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (mod. ITN/10). I predetti familiari non hanno diritto all'assistenza sanitaria in caso di soggiorno temporaneo nell'altro Stato.

Infortuni e malattie professionali (mod. ITN/14)

Trasferimento del titolare di pensione e familiari nell'altro Stato (mod. ITN/9) che non hanno diritto all'assistenza sanitaria in caso di soggiorno temporaneo nell'altro Stato

esclusioni

Oltre quelle sopra indicate:

Assistenza indiretta

Trasferimento per cure

### d) Altra modulistica

Sospensione/cessazione del diritto mod. ITN/13

Proroga distacco mod. ITN/5

Concessione protesi e grandi apparecchi mod. ITN/12

Diritto di opzione mod. ITN/7

E' escluso il rimborso delle prestazioni in forma indiretta fatta eccezione per i lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR 618/80).

## Cittadini che si recano in Tunisia

L'assistito si reca al Distretto, deve dimostrare la propria appartenenza a una delle categorie rientranti nell'accordo, anche mediante autocertificazione, e ottiene uno dei seguenti modelli di copertura sanitaria:

- temporaneo soggiorno, limitato solo ai lavoratori occupati nel territorio dell'altro Stato e ai familiari che risiedono con il lavoratore (ITN/11) (il rilascio del modello ITN/11 è riservato solo ai lavoratori tunisini occupati in Italia e ai lavoratori italiani occupati in Tunisia) – la durata massima è di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi<sup>34</sup>;
- distacco di lavoro fino a 36 mesi (ITN/8 previo rilascio mod. ITN/4 da parte dell'INPS) (per i distaccati italiani i familiari a carico sono determinati in base alla legislazione italiana) – Proroga distacco mod. ITN/5
- familiari di lavoratori che risiedono nel territorio dell'altro Stato (ITN/10). I predetti familiari non hanno diritto all'assistenza sanitaria in caso di soggiorno temporaneo nell'altro Stato. (cessazione/sospensione diritto (ITN/13))
- infortuni e malattie professionali (ITN/14)
- titolari di pensione (a carico di uno solo dei due Stati) che risiedono nel territorio dell'altro Stato e loro familiari (ITN/9) hanno diritto all'assistenza sanitaria solo nello Stato di residenza, con esclusione del rilascio del mod. ITN/11 per temporaneo soggiorno nell'altro Stato (cessazione/sospensione diritto (ITN/13))
- protesi e grandi apparecchi (ITN/12)
- diritto di opzione (ITN/7) (personale di rappresentanza consolare)

Esclusioni: trasferimento per cure, rimborso spese per assistenza indiretta (fatta eccezione per il lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR. 618/80)

## Cittadini provenienti dalla Tunisia

- Trasferimento di residenza titolare di pensione e familiari a carico (con ITN/9)
- Familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (ITN/10)

I titolari in possesso di tali modelli, con eventuali familiari a carico, si recano al Distretto, autocertificano la residenza, e consegnano il modello in duplice copia. L'operatore procede all'iscrizione al SSR.

Gli altri modelli, previsti dalla Convenzione (e sopra elencati) devono essere presentati al Distretto che rilascia il modello denominato allegato 5 (modello predisposto dal Ministero) che assicura l'assistenza durante la permanenza in Italia.

<sup>34</sup> Occorre precisare che il disoccupato, fintanto che percepisce l'assegno di disoccupazione, ha diritto al trattamento previsto per gli occupati così come il lavoratore agricolo disoccupato iscritto al Centro per l'impiego.

## **Santa Sede (Città del Vaticano)**

Titolari di diritti

lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, soggetti alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Situazioni protette e modelli in uscita (cittadini che si recano nella Città del Vaticano)

Il cittadino si reca al Distretto e ottiene il seguente modello:

- distacco del lavoratore nell'altro Stato (mod. 123) previa emissione del certificato di distacco rilasciato dall'INPS. Inoltre il Distretto dovrà chiedere alla sede INAIL competente una certificazione che il lavoratore da distaccare è assicurato in base al DPR. n. 1124 del 30.6.1975 e successive modificazioni e integrazioni.

Situazioni protette e modelli in entrata (cittadini provenienti dalla Città del Vaticano)

Il modello e la situazione protetta è quella già descritta. L'assistito si reca al Distretto con il mod. 123 e ottiene il modello denominato allegato 5 (Modello predisposto dal Ministero) che gli assicura l'assistenza durante la permanenza in Italia.

## **USA E CANADA**

Assistenza sanitaria per il personale dipendente pubblico che si reca negli USA.

Si fa presente che non esiste una convenzione in materia sanitaria fra Stati Uniti e Italia. Tuttavia ai sensi della convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e la Compagnia Blue Cross and Blue Shield of the National Capital Area, i dipendenti pubblici in missione negli Stati Uniti, e fra questi il personale universitario, possono ricorrere alla copertura assicurativa con il predetto ente assicurativo. E' necessario munirsi di dichiarazione rilasciata dall'amministrazione attestante la qualifica di dipendente pubblico, in cui sono indicati i motivi della missione e la sua durata, allegare l'Attestato per l'Assistenza Sanitaria all'estero (ex art. 15 DPR 618/80) e inviare il tutto all'Ambasciata d'Italia a Washington per attivare l'assicurazione sanitaria. In caso di permanenza inferiore ai 90 giorni la copertura assicurativa si limita alla sola assistenza ospedaliera.

Attestato per l'assistenza sanitaria all'estero (ex Art. 15 D.P.R. 618/80) da compilare a cura dell'interessato e della struttura di appartenenza

## Schede sinottiche

### Stranieri Comunitari

#### Iscrizione obbligatoria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata iscrizione
Lavoro stagionale nello stato italiano	Documenti necessari: –documento di identità e codice fiscale –contratto di lavoro stagionale –autocertificazione U.E. (allegato 1) iscrivibile al SSR per periodi fino a tre mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori tre mesi
Lavoratore subordinato nello stato italiano a tempo determinato	Documenti necessari: –documento di identità e codice fiscale –residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1 –contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata –autocertificazione U.E. (allegato 1) iscrivibile al SSR per la durata del rapporto di lavoro con possibilità di rinnovo
Lavoratore dello stato italiano con contratto a tempo indeterminato	Documenti necessari: –documento di identità e codice fiscale –residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1 –contratto di lavoro attestante il

	<p>rapporto di impiego e la durata vedi nota 2</p> <p>–autocertificazione U.E. (allegato 1)</p> <p>iscrivibile al SSR a tempo indeterminato</p>
Lavoratore autonomo nello stato italiano	<p>Documenti necessari:</p> <p>–documento di identità e codice fiscale</p> <p>–residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1</p> <p>–certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad albo o ordine professionale autocertificazione</p> <p>–attestazione di apertura partita IVA o copertura posizione INPS</p> <p>–autocertificazione U.E. (allegato 1)</p> <p>iscrivibile al SSR a tempo indeterminato</p>
Familiare di un lavoratore nello stato italiano non titolare di assistenza da parte dell'Istituzione estera competente e a carico	<p>Documenti necessari:</p> <p>–documento di identità e codice fiscale</p> <p>–residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1</p> <p>–autocertificazione del titolare di cui è familiare (allegato 5)</p> <p>–documenti attestanti il lavoro del titolare</p> <p>–se familiare extracomunitario permesso di soggiorno</p> <p>–autocertificazione U.E. (allegato 1)</p> <p>iscrivibile al SSR in base al diritto del capofamiglia</p>
Familiare di cittadino italiano non titolare di assistenza da parte dell'Istituzione estera competente e a carico	<p>Documenti necessari:</p> <p>–documento di identità e codice fiscale</p> <p>–residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1</p> <p>–autocertificazione del titolare di cui è familiare (allegato 5)</p> <p>–autocertificazione U.E. (allegato 1)</p> <p>iscrivibile al SSR a tempo indeterminato</p>
Cittadino in stato di disoccupazione	<p>Documenti necessari:</p>

<p>involontaria nello stato italiano dopo aver lavorato per meno di un anno ovvero in stato di disoccupazione involontaria sopraggiunta nei primi dodici mesi di soggiorno nello stato italiano</p>	<p>–documento di identità e codice fiscale  –residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1  –certificazione datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata  –certificato di iscrizione perso il Centro per l'impiego  –autocertificazione U.E. (allegato 1) iscrivibile al SSR per un anno dal momento della cessazione del rapporto di lavoro</p>
<p>Cittadino in disoccupazione involontaria nello stato italiano dopo aver lavorato oltre un anno continuativo</p>	<p>Documenti necessari:  –documento di identità e codice fiscale  –residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1  –certificazione datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata  –certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego  –autocertificazione U.E. (allegato 1) iscrivibile al SSR a tempo indeterminato</p>
<p>Cittadino disoccupato che ha perso il lavoro nello stato italiano iscritto a corso di formazione professionale in Italia</p>	<p>Documenti necessari:  –documento di identità e codice fiscale  –residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1  –certificazione datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata  –certificato di iscrizione al corso professionale (inerente il precedente lavoro)  –autocertificazione U.E. (allegato 1) iscrivibile al SSR per la durata del corso</p>
<p>Cittadino disoccupato che ha perso il lavoro nello stato italiano inabile al</p>	<p>Documenti necessari:  –documento di identità o codice fiscale</p>



lavoro per infortunio o malattia	<p>–residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1</p> <p>–certificazione datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata</p> <p>–documentazione INPS o INAIL attestante l'inabilità</p> <p>iscrivibile al SSR a tempo indeterminato o, in caso di inabilità temporanea, per la durata della stessa</p>
Cittadini regolarmente soggiornanti in Italia per più di cinque anni	<p>Documenti necessari:</p> <p>–documento di identità</p> <p>–attestazione di soggiorno permanente rilasciato dal Comune di residenza</p> <p>–autocertificazione U.E. (allegato 1)</p> <p>iscrivibili al SSR a tempo indeterminato</p>
Detenuti in carcere, in semi libertà, sottoposti a misure alternative alla pena	<p>Documenti necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documento di identità</li> <li>- certificato del Giudice che attesti la durata della pena</li> <li>- autocertificazione U.E. (allegato 1)</li> </ul> <p>iscrivibili al SSR finché perdura la pena (in carenza di durata della pena o in caso di arresti domiciliari si iscrivono per sei mesi, rinnovabili)</p> <p>i detenuti sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal SSR, con codice F/01</p>
Titolari dei formulari E106/S1, E109/S1, E120/S1 ed E121/S1	iscrizione al SSR per la durata della validità indicata nel formulario.
Vittima di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale	iscrizione al SSR formalizzata a seguito di presentazione dei documenti attestanti l'ammissione ai programmi di protezione sociale valida per tutta la durata del programma.
Genitori dell'U.E. di minori italiani iscritti al SSR	iscrizione semestrale
Minori affidati ad istituti o a famiglie	iscrizione semestrale

Iscrizione volontaria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata iscrizione
Cittadino comunitario residente non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSR, ma in possesso di adeguate risorse economiche	Documenti necessari - documento di identità - Codice fiscale - residenza anagrafica o autocertificazione della residenza (allegato 2) l'obbligo della residenza non è previsto per studenti, collocati alla pari e volontari laici - ricevuta versamento quota al SSR iscrizione annuale (anno solare) non frazionabile

Cittadini comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR

Tesserino ENI valido 6 mesi, rinnovabili Codice costituito da 16 caratteri : Tre caratteri sigla ENI Tre caratteri codice Istat della Regione Tre caratteri codice Istat dalla Struttura emittente Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al rilascio	
Chi rilascia il tesserino ENI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende Sanitarie Locali</li> <li>• Aziende Ospedaliere</li> <li>• Policlinici Universitari</li> <li>• IRCCS</li> </ul> Utilizzo del tesserino ENI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico strumentali, visite specialistiche), prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte di farmacie convenzionate</li> </ul>	Documenti richiesti dalla struttura sanitaria per il rilascio del tesserino ENI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esibizione documento di identità ai sensi della normativa europea</li> <li>• Dichiarazione di domicilio nel territorio regionale ( da più di tre mesi)</li> <li>• Dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti</li> <li>• Dichiarazione dell'ultimo Stato di residenza</li> <li>• Certificato medico attestante l'urgenza o l'essenzialità o, in mancanza, modulo prestampato aziendale</li> <li>• Dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza</li> <li>• Dichiarazione di indigenza</li> </ul> Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti,

	<p>fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket), a parità di condizioni con i cittadini italiani.</p> <p>Il cittadino comunitario ENI è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestazioni di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa</li> <li>2. Gravidanza e maternità</li> <li>3. Interventi di prevenzione collettiva</li> <li>4. Età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni, superiore ai 65, alle stesse condizioni degli italiani</li> </ol> <p>N.B. - Il cittadino comunitario ENI senza risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione, il codice di esenzione E01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata</p>
--	--

Stranieri non comunitari

#### Iscrizione obbligatoria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata iscrizione
<p>Hanno titolo all'iscrizione al SSR i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-lavoro subordinato ( anche stagionale) od autonomo</li> <li>-motivi familiari (ricongiungimento e compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008)</li> <li>-asilo politico o rifugiato</li> <li>-asilo umanitario, motivi umanitari o protezione sussidiaria</li> <li>-richiesta di protezione internazionale</li> <li>-richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")</li> <li>-attesa adozione</li> <li>-affidamento ivi compresi i minori non accompagnati</li> <li>-richiesta di cittadinanza</li> <li>-possessori di carta di soggiorno e</li> </ul>	<p>Documenti necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-permesso di soggiorno ove previsto (nel caso non vi sia esplicitata la motivazione si richiede relativa autocertificazione allegato 7)</li> <li>-residenza anagrafica o autocertificazione della residenza (allegato 2 vedi nota 1) in mancanza di ciò si considera sufficiente la dimora indicata sul permesso di soggiorno</li> <li>-codice fiscale</li> </ul>

<p>soggiornanti di lungo periodo (ad eccezione di coloro che erano soggetti all'iscrizione volontaria)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR</li> <li>-attesa di occupazione</li> <li>-attesa di regolarizzazione (iscrizione di tre mesi, in attesa della definizione della pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro irregolare)</li> <li>-cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno per assistenza minore</li> <li>-motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio</li> <li>-permessi per motivi di giustizia, in pendenza di giudizio</li> <li>-motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)</li> <li>-status di apolide</li> <li>-motivi di salute/umanitari (escluso ingresso per cure mediche)</li> <li>-motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attività lavorativa</li> <li>-titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica con contratto di lavoro in Italia ( essi hanno diritto all'iscrizione obbligatoria se, per contratto, vengono versate le addizionali regionali IRPEF e/o IRAP)</li> </ul>	
<p>Minori stranieri presenti sul territorio indipendentemente dal possesso del permesso di soggiorno</p>	<p>Documenti necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-certificato legale di nascita o autocertificazione per i nati in Italia</li> </ul> <p>iscrivibili annualmente con possibilità di rinnovo fatti salvi i casi di permesso di soggiorno per i quali la normativa non consente l'iscrizione (ovvero permesso di soggiorno per cure mediche)</p>
<p>Detenuti anche senza permesso di soggiorno</p>	<p>Iscrizione obbligatoria per la durata della pena (sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, codice F/01). In carenza di durata della pena o in caso di arresti domiciliari si</p>

iscrivono per sei mesi, rinnovabili.

#### Iscrizione volontaria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata iscrizione
<p>Cittadini in possesso di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (tranne studenti e collocati alla pari per periodi inferiori) per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-soggiornanti per motivi di studi</li><li>-collocati alla pari</li><li>-residenza elettiva</li><li>-personale religioso</li><li>-stranieri che partecipano a programmi di volontariato</li><li>-familiari ultrasessantacinquenni con domanda di ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008</li><li>-dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR</li><li>-altre categorie che possono essere individuate per esclusione con</li></ul>	<p>Documenti necessari</p> <p>Soggiornanti per motivi di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-permesso di soggiorno</li><li>-autocertificazione scuola frequentata</li><li>-attestazione del versamento contributo volontario</li><li>-scheda statistica di cui al D.M. 1986</li></ul> <p>Collocati alla pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-permesso di soggiorno</li><li>-attestazione del versamento contributo volontario</li><li>-scheda statistica di cui al D.M. 1986</li></ul> <p>Altri casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-permesso di soggiorno</li><li>-autocertificazione reddito (allegato 8)</li><li>-attestazione del versamento contributo volontario</li><li>-scheda statistica di cui al D.M. 1986</li></ul> <p>iscrivibili annualmente (anno solare) non frazionabile</p>

riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria

Cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno

<p>Tesserino STP valido 6 mesi, rinnovabili Codice costituito da 16 caratteri : Tre caratteri sigla STP Tre caratteri codice Istat della Regione Tre caratteri codice Istat dalla Struttura emittente Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al rilascio</p>	
<p>Chi rilascia il tesserino STP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aziende Sanitarie Locali</li><li>• Aziende Ospedaliere</li><li>• Policlinici Universitari</li><li>• IRCCS</li></ul> <p>Utilizzo del tesserino STP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico strumentali, visite specialistiche), prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte di farmacie convenzionate</li></ul>	<p>Documenti richiesti dalla struttura sanitaria per il rilascio del tesserino STP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisizione delle generalità dello straniero: nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità</li><li>• Dichiarazione di indigenza mediante compilazione dell'apposito modello</li><li>• Certificato medico attestante l'urgenza o l'essenzialità o, in mancanza, modulo prestampato aziendale</li></ul> <p>Partecipazione alla spesa sanitaria Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket), a parità di condizioni con i cittadini italiani. Lo straniero STP è esonerato dal</p>

	<p>pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prestazioni di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa</li><li>2. Gravidanza e maternità</li><li>3. Interventi di prevenzione collettiva</li><li>4. Età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni, superiore ai 65, alle stesse condizioni degli italiani</li></ol> <p>N.B. - Qualora lo straniero STP non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione, il codice di esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata iscrivibile per sei mesi, con possibilità di rinnovo</p>
--	--